

REGOLAMENTO COLLEGIO DEGLI STUDENTI

(cf *Statuti* art. 16, *Regolamenti* art. 16)

Titolo I NATURA, FINE, COMPOSIZIONE

Art. 1 Natura

Il Collegio degli Studenti è un organo di partecipazione al governo della Facoltà.

Art. 2 Fine

Il Collegio degli Studenti contribuisce al conseguimento del bene comune della Facoltà all'interno dell'organo stesso e in rapporto con gli altri organi della medesima secondo quanto stabilito in *Statuti* art. 16.

Art. 3 Composizione e membri

- §1 Il Collegio degli Studenti è costituito da tutti gli Studenti Ordinari.
- §2 I membri del Collegio godono degli stessi diritti e doveri nella partecipazione alla vita della Facoltà, salvo il prescritto dell'art. 8 del presente *Regolamento*.
- §3 La Preside ha la facoltà di invitare al Collegio Studenti un rappresentante dei diversi Corsi di Diploma, qualora si discutano temi di loro pertinenza.

§4 Gli Studenti fuori corso e gli invitati non godono né di voce attiva né di voce passiva.

Titolo II ADUNANZE

Art. 4 Convocazione

Il Collegio degli Studenti è convocato dalla Preside:

- almeno due volte all’anno;
- ogni volta che il bene della Facoltà lo richieda;
- quando almeno la terza parte dei membri ne faccia domanda per iscritto.

Art. 5 Riunione

§1 L’adunanza del Collegio degli Studenti è presieduta dalla Preside (cf *Statuti* art. 11 §2, n. 3) ed ha luogo nell’orario delle lezioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri (cf *Regolamenti* art. 18 §1, n. 2).

§2 I membri del Collegio possono richiedere che il Delegato al Consiglio Accademico o uno dei Rappresentanti dei Corsi di Studio svolga il ruolo di moderatore. Suo compito è di coadiuvare la Preside nel guidare la discussione e nel garantire l’esercizio dei diritti dei partecipanti (cf *Regolamenti* art. 18 §1, n. 3).

Art. 6 Ordine del giorno

§1 Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside sentito il parere dei Rappresentanti dei Corsi di Studio e dei delegati

all'Équipe di Pastorale Universitaria. I membri del Collegio possono proporre argomenti, qualora almeno la terza parte ne faccia richiesta per iscritto.

- §2 Le date del Collegio degli Studenti saranno comunicate dalla Preside al Segretario del Collegio degli Studenti almeno cinque giorni prima dell'esposizione dell'Ordine del giorno all'Albo della Facoltà. L'Ordine del giorno è reso pubblico in via ordinaria otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 7

Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti (cf *Regolamenti* art. 19 §7).

Titolo III

ELEZIONI

Art. 8

Delegato al Consiglio Accademico

- §1 Ogni Studente Ordinario ha il diritto di essere eletto come Delegato al Consiglio Accademico.
- §2 Il Delegato, una volta eletto, agisce in nome proprio in virtù del potere delegato.
- §3 Il Delegato è eletto per due anni e può essere rieletto. Nel caso in cui cessi il mandato prima della scadenza prevista, al suo posto subentrerà il primo non eletto dalla votazione del Delegato degli Studenti.
- §4 Oltre ai compiti previsti da *Statuti* art. 14 §4, n. 1, 2, 3, 4, 5, 12 al Delegato spetta mantenere insieme con il Segretario del Collegio Studenti, il collegamento tra la Preside e gli Studenti. Inoltre, previa autorizzazione della Preside, il Delegato può radunare gli Studenti nei locali della Facoltà.

Art. 9

Elezione del Delegato al Consiglio Accademico

- §1 L'elezione del Delegato avviene entro i primi quaranta giorni dell'anno accademico in corso.
- §2 L'elezione avviene su una lista composta dai Rappresentanti dei Corsi di Studio dell'anno accademico corrente.
- §3 Il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti risulta eletto come Delegato al Consiglio Accademico.
- §4 Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due Studenti che hanno ottenuto più voti.
- §5 Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente *Regolamento*.

Art. 10

Segretario

- §1 Il ruolo di Segretario è svolto da un membro del Collegio eletto per due anni. Il Segretario può essere rieletto.
Nel caso in cui cessi il mandato prima della scadenza prevista, al suo posto subentrerà il primo non eletto dalla votazione del Segretario degli Studenti.
- §2 Al Segretario spetta:
- redigere il verbale delle adunanze, leggerlo per l'approvazione e trasmetterne copia alla Segreteria della Facoltà;
 - mantenere, insieme al Delegato al Consiglio Accademico, il collegamento tra la Preside e gli Studenti.

Art. 11

Elezione del Segretario del Collegio degli Studenti

- §1 L'elezione del Segretario avviene entro i primi quaranta giorni dell'anno accademico in corso, dopo l'elezione del Delegato al Consiglio Accademico.

- §2 L'elezione avviene su una lista composta dai Rappresentanti dei Corsi di Studio dell'anno accademico corrente.
- §3 Il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti risulta eletto come Segretario del Collegio.
- §4 Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente *Regolamento*.

Art. 12

Procedura per la formazione delle liste dei candidati eleggibili

- §1 La lista dei candidati è formata da tutti i Rappresentanti dei Corsi di Studio eletti secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente Regolamento.
- §2 Le liste saranno rese pubbliche all'Albo della Facoltà. Le elezioni avverranno nella settimana successiva alla pubblicazione delle liste, in data stabilita dalla Preside, secondo le modalità previste agli art. 9 §2 e 11 §1 e 2 del presente *Regolamento*.

Art. 13

Procedura per l'elezione del Delegato degli Studenti al Consiglio Accademico e del Segretario del Collegio degli Studenti

- §1 La data per le operazioni di voto viene concordata con la Preside e successivamente pubblicata sull'Albo della Facoltà.
- §2 Nell'arco di una settimana dalla data stabilita, ogni Studente vota attraverso la piattaforma *online* nell'apposito elenco, esprimendo la propria preferenza per il candidato scelto.
- §3 Chiuse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio alla presenza della Vice Preside (cf *Regolamenti* art. 9 §1), del Delegato al Consiglio Accademico e del Segretario uscente che redige il verbale delle elezioni. In sostituzione del Segretario uscente

può essere designato dalla Preside un Rappresentante di uno dei Corsi di studio.

§4 I risultati vengono esposti all'Albo della Facoltà.

Titolo IV RAPPRESENTANTI DEI CORSI

Art. 14

Elezione dei Rappresentanti dei Corsi di Studio

- §1 Gli Studenti del primo anno del Corso di Baccalaureato (Laurea) si riuniscono entro il mese di ottobre per eleggere il loro Rappresentante.
- §2 Gli Studenti del secondo e del terzo anno del Corso di Baccalaureato (Laurea) si riuniscono, entro il mese di ottobre, per gruppi dei Corsi di Studio, per eleggere un proprio rappresentante.
- §3 Gli Studenti del primo e del secondo anno di Licenza (Laurea Magistrale) si riuniscono, entro il mese di ottobre, per gruppi dei Corsi di Studio, per eleggere un proprio rappresentante.
- §4 Perché un Rappresentante risulti eletto è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15

Compiti dei Rappresentanti

- §1 I Rappresentanti eletti costituiscono la lista dei candidati per l'elezione del Delegato al Consiglio Accademico e del Segretario del Collegio degli Studenti.
- §2 Al Rappresentante spetta:
- mediare gli interessi degli Studenti – di cui sono rappresentanti – presso le Autorità Accademiche, le Commissioni dei Corsi di Studio, i singoli Docenti;

- tenere rapporti di collaborazione con il Delegato al Consiglio Accademico e con il Segretario del Collegio degli Studenti;
- collaborare con gli altri Rappresentanti al buon andamento della vita della Facoltà.

Art. 16

Convocazione dei Rappresentanti

La Vice Preside convoca periodicamente i Rappresentanti per accompagnarli negli adempimenti istituzionali (cf *Regolamenti* art. 9 §1). La Preside convoca i Rappresentanti, individualmente o in gruppo, ogni qual volta il bene della Facoltà lo richieda. Quando gli argomenti da trattare interessino l'intera Istituzione accademica viene invitato anche un Rappresentante di ciascun Corso di Diploma.

Titolo V

ÉQUIPE DI PASTORALE UNIVERSITARIA

Art. 17

Natura e fine

L'Équipe di Pastorale Universitaria (EPU) è un organismo di servizio promosso dalla Preside allo scopo di collaborare all'animazione delle attività para-accademiche e di natura pastorale.

Art. 18

Membri

L'EPU è costituita dai seguenti membri: il Delegato al Consiglio Accademico, il Segretario del Collegio degli Studenti, i Delegati di ogni Corso di Studio, le coordinatrici responsabili e quanti, fra Docenti e Studenti, intendono offrire il proprio contributo di tempo e di idee per raggiungere le finalità di cui all'art. 17.

Art. 19

Compiti dei Delegati

Ai Delegati spetta:

- collaborare direttamente con le coordinatrici della Pastorale Universitaria;
- informare, animare, coinvolgere gli Studenti del proprio Corso di Studio nelle attività para-accademiche e della Pastorale Universitaria.

Art. 20

Elezione dei Delegati

I Delegati dell'EPU per ogni anno di ciascun Corso di Studio sono eletti entro il mese di ottobre.

Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 21

Coordinamento dell'EPU

Il coordinamento dell'Équipe è affidato a Docenti e Studenti FMA incaricate della Pastorale Universitaria, nominate dalla Preside, sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 22

Attività dell'EPU

L'EPU promuove e sostiene le attività culturali para-accademiche, pastorali e ricreative della Facoltà; collabora per tali attività con il Servizio per la Cultura e l'Università del Vicariato di Roma e con le Istituzioni universitarie, ecclesiastiche e statali, presenti a Roma.

Art. 23

Ambienti

Gli ambienti in cui i membri dell'EPU possono radunarsi sono quelli che la Facoltà mette a disposizione.